

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Le istanze devono essere presentate, almeno 30 giorni prima della scadenza, direttamente dagli interessati presso la Questura competente, senza nessuna forma d'intermediazione.

Se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni, e non si è ancora provveduto al rinnovo, è prevista l'espulsione obbligatoria dal territorio italiano.

Il rinnovo del permesso di soggiorno ha validità doppia rispetto al primo rilascio ma, in attesa della verifica dei presupposti che legittimano il rinnovo stesso, anche solo di alcuni mesi, il cittadino straniero non può soggiornare in Italia con il permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato.

Il rinnovo può essere rifiutato se non esistono le condizioni e i requisiti previsti dalla legge, o per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato, di carattere sanitario.

Per il primo rinnovo è necessario disporre di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. In caso di cambio di dimora si deve darne notizia all'Ufficio stranieri entro 15 giorni, a meno che entro detto periodo non si sia chiesta al Comune la variazione della residenza.

Per il rinnovo del permesso di soggiorno oltre l'originale del permesso di soggiorno ed ex-novo la documentazione presentata per il primo rilascio, occorre:

- **LAVORO SUBORDINATO:**
 - certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
 - dichiarazione con firma autenticata del datore di lavoro circa il perdurare del lavoro;
 - stato di servizio o denuncia del rapporto di lavoro all'INPS.
- **LAVORO AUTONOMO:**
 - certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
 - partita IVA;
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o relativo albo;
 - licenza comunale per le attività se è prevista.
- **ATTESA OCCUPAZIONE:**
 - certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
 - iscrizione alle liste di collocamento.
- **TURISMO:** (si rinnova eccezionalmente per motivi di famiglia)
 - dichiarazione di chi ospita (secondo apposito modulo da ritirare in Questura).
- **STUDIO:**
 - certificato d'iscrizione all'istituto con l'indicazione degli esami sostenuti;
 - assicurazione sanitaria che copra almeno le spese per eventuali ricoveri urgenti secondo modulo da ritirare in Questura.

- Dal terzo anno di presenza e dopo due rinnovi lo studente deve dimostrare di aver superato almeno tre esami dell'anno accademico in corso e così per ogni anno successivo.
- Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studio cui lo studente è iscritto.
- FAMIGLIA:
 - certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
 - stato di famiglia e certificato di matrimonio;
 - certificato di nascita con paternità e maternità se nato in Italia.